

**Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1969

concernente la lotta contro la rogna nera della patata

( 69/464/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;

considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;

considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;

considerando che uno degli organismi nocivi più pericolosi per la patata è il *Synchytrium endobioticum* ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della malattia crittogamica " rogna nera " ;

considerando che questa malattia si è manifestata in vari Stati membri e che esistono ancora nella Comunità taluni focolai d'infezione di scarsa entità ;

considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale malattia e prevenirne la propagazione ;

considerando che , per debellare detto organismo nocivo , è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ;

considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione , soprattutto nelle zone di sicurezza che circondano le parcelle contaminate, rappresenta una necessità fondamentale; che è pertanto nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica dell'elenco delle varietà resistenti ;

considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la rogna nera e impedire la propagazione di tale malattia crittogamica .

## Articolo 2

1 . Non appena constatata la presenza del *Synchytrium endobioticum* ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della rogna nera , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti .

2 . Una parcella si considera contaminata quando è stata constatata la presenza dei sintomi di rogna nera su almeno un vegetale di tale parcella .

## Articolo 3

Gli Stati membri dispongono che i tuberi e gli steli di patate provenienti da parcella contaminate subiscano un trattamento volto a distruggere l'organismo nocivo . Qualora non sia più possibile determinare il luogo ove sono stati raccolti i tuberi e gli steli contaminati , l'intera partita in cui i tuberi o gli steli sono stati trovati deve essere sottoposta al trattamento.

## Articolo 4

Gli Stati membri dispongono che sulle parcella contaminate ,

a ) non possano essere coltivate patate ,

b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto .

## Articolo 5

1 . Gli Stati membri dispongono che nella zona di sicurezza vengano coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze di *Synchytrium endobioticum* constatate sulle parcella contaminate .

2 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza di *Synchytrium endobioticum* quando reagisce alla contaminazione da agente patogeno di tale razza in misura tale da non far temere un'infezione secondaria .

## Articolo 6

Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la rogna nera o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza del *Synchytrium endobioticum* non è più constatata .

## Articolo 7

Gli Stati membri vietano la detenzione di colture di *Synchytrium endobioticum* .

## Articolo 8

Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti , o per lavori di selezione , a condizione che tali deroghe non compromettano la lotta contro la rogna nera e non prevochino un pericolo di propagazione della malattia .

## Articolo 9

Gli Stati membri possono adottare misure supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro la rogna nera , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .

## Articolo 10

1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 \* gennaio di ogni anno, l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al *Synchytrium endobioticum*. Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti.

2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 \* febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti .

## Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del *Synchytrium endobioticum* e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano

effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri .

#### Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

#### Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 8 dicembre 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . M . A . H . LUNS